

STATUTO API TORINO
(approvato dall'Assemblea dei Soci dell'11/06/2024)

ARTICOLO 1
(costituzione)

È costituita l'Associazione tra le Piccole e Medie Imprese di Torino e Provincia, denominata API Torino (Associazione Piccole e Medie Imprese).

In virtù della delibera del CD del 13/04/2015, l'Associazione aderisce a CONFAPI e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente territoriale del sistema della rappresentanza di Confapi per le imprese private della provincia di Torino, e pertanto può anche assumere la denominazione di Confapi Torino.

ARTICOLO 2
(sede)

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Torino, Via Pianezza, n. 123.
2. Con deliberazione del Consiglio Direttivo la sede dell'Associazione può essere trasferita nel territorio della Provincia di Torino. Sempre con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite, soppresse o trasferite sedi secondarie, agenzie, uffici e rappresentanze, in Italia ed all'estero.
3. Previa autorizzazione delle Giunte di Presidenza di CONFAPI e di CONFAPI Piemonte, con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere aperte delegazioni territoriali nei territori delle province limitrofe in cui non siano presenti altre organizzazioni territoriali della CONFAPI.

ARTICOLO 3
(durata)

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4
(principi e finalità)

1. Scopo preminente dell'Associazione è la tutela delle imprese private nel campo sindacale, economico e tecnico-scientifico.
2. L'Associazione non ha fine di lucro, è apartitica e aconfessionale e si ispira ai principi democratici sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
3. In particolare, l'Associazione si propone di:
 - a) tutelare gli interessi degli associati, anche assumendone la rappresentanza nei rapporti con pubbliche autorità, enti pubblici e privati ed organizzazioni sindacali, sia in Italia che all'estero;
 - b) fornire assistenza e consulenza agli associati in ogni questione comunque connessa ai loro interessi di categoria;
 - c) operare per la disciplina dei rapporti di lavoro che interessano gli associati, anche a mezzo di contratti, accordi e regolamenti;
 - d) assistere gli associati nelle controversie di lavoro, sia collettive che individuali;
 - e) assistere gli associati in tutte le attività connesse alla compravendita delle materie prime e dei beni destinati al processo produttivo, ed alla commercializzazione dei prodotti e dei servizi, sia in Italia che all'estero;
 - f) risolvere mediante arbitrato le vertenze tra gli associati, che venissero sottoposte all'Associazione dalle parti interessate;
 - g) promuovere la partecipazione di rappresentanti delle piccole e medie imprese in tutti gli enti ed organi in cui tale partecipazione risulti conveniente ed opportuna, e provvedere alla designazione dei rappresentanti stessi;
 - h) istituire, con la collaborazione degli associati, servizi ed uffici, che possano compiere studi, accertamenti ed indagini di mercato;
 - i) realizzare la pubblicazione e promuovere la conoscenza di dati e notizie che interessino la piccola e media impresa, attraverso periodici, riviste, monografie ed altri mezzi di comunicazione e di informazione, anche sollecitando la partecipazione degli associati ad esposizioni e convegni, sia in Italia che all'estero;
 - l) promuovere il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori contrari alla legge;
 - m) rappresentare in giudizio gli interessi della generalità dei soggetti appartenenti alle differenti unioni di categoria e gli interessi omogenei che vengono presentati da alcuni associati;
 - n) impugnare gli atti amministrativi lesivi di interessi diffusi.
4. L'Associazione potrà riunire gli associati in Sezioni, con particolare riferimento ai vari settori merceologici.
5. Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà compiere, in via complementare, operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, bancarie e finanziarie (ivi compresa l'assunzione di cointeressenze e partecipazioni), che abbiano comunque relazione con le finalità sopra indicate e che il Consiglio Direttivo ritenga utili per il perseguimento delle finalità stesse.

ARTICOLO 5

(rapporto associativo)

1. Soci dell'Associazione sono le imprese in attività, individuali o collettive, anche a carattere artigianale, a prescindere dalla forma giuridica adottata, nonché i raggruppamenti di imprese.
2. La domanda di associazione si intende effettuata per un biennio; successivamente, il rapporto associativo si rinnova automaticamente di anno in anno, fatte salve le ipotesi di recesso di cui al successivo art. 7.
3. Per l'ammissione, le imprese devono presentare e sottoscrivere apposita domanda che deve contenere:
 - a. la ragione sociale, la forma giuridica, la sede legale ed i recapiti, anche di posta elettronica, cui l'impresa intende ricevere le comunicazioni inerenti il rapporto associativo;
 - b. le esatte generalità dei soggetti cui spetta la legale rappresentanza dell'impresa di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché dell'eventuale ulteriore persona autorizzata ad intrattenere i rapporti con l'Associazione, ai sensi del successivo comma 4 del presente articolo;
 - c. l'oggetto sociale;
 - d. il numero degli addetti continuativamente occupati.
4. Oltre che dai propri legali rappresentanti, l'impresa associata può essere rappresentata in seno all'Associazione anche da un procuratore risultante al Registro delle Imprese o munito di procura notarile o di delega scritta dal legale rappresentante con firma elettronica, trasmessa a mezzo PEC aziendale.
5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo approfondita istruttoria tendente ad accertare e valutare i requisiti di ammissibilità di cui al precedente punto 1, nonché l'inesistenza di cause ostative all'instaurarsi del rapporto associativo.
6. La domanda respinta può essere nuovamente presentata con il parere favorevole di almeno cinque soci. Sulla nuova domanda il Consiglio Direttivo delibera dopo aver sentito il Collegio dei Proviviri.
7. La qualità di socio si acquista dopo la sottoscrizione di dichiarazione di accettazione dello Statuto dell'Associazione, dopo la delibera di ammissione del Consiglio Direttivo e dopo l'effettivo versamento dell'intera quota associativa relativa alla prima annualità (ivi e nel seguito intendendo per annualità il periodo temporale di dodici mesi calcolato a partire dalla data di ammissione o dalla data di scadenza dell'ultima annualità associativa completamente trascorsa).
8. Il Consiglio Direttivo può autorizzare, con maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, stabilendone le condizioni, l'ammissione all'Associazione di altri organismi associativi, rappresentativi di interessi imprenditoriali diffusi, fatta salva la successiva ratifica da parte dell'Assemblea degli associati.
9. Detti organismi saranno considerati affiliati all'Associazione, senza diritto di voto; essi potranno, secondo le condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo, usufruire dei locali e dei servizi dell'Associazione e partecipare alle iniziative cui saranno di volta in volta invitati dal Consiglio Direttivo.
10. Gli organismi affiliati hanno l'obbligo di adottare la dizione 'aderente ad API Torino' ed il logo API Torino nelle proprie comunicazioni; si impegnano, inoltre, a diffondere e promuovere il ruolo dell'Associazione fra i propri soci cui potranno essere offerte condizioni agevolate di adesione all'Associazione, concordate di volta in volta con il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6

(obbligazioni degli associati)

1. Gli associati sono obbligati:
 - a) a rispettare lo Statuto, gli accordi, il Codice etico e i contratti di lavoro e, in generale, tutte le determinazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b) a non porre in essere all'esterno attività in conflitto con quelle connesse allo scopo dell'Associazione;
 - c) a fornire all'Associazione, che ne garantirà la riservatezza, ed a mantenere aggiornati tutti i dati di cui al precedente art. 5, comma 3, o comunque richiesti perché necessari o utili per lo svolgimento dell'attività sociale; in particolare, alla fine di ogni annualità o a richiesta dell'Associazione, gli associati devono comunicare le modificazioni del numero degli addetti continuativamente occupati;
 - d) ad adempiere, con scrupolosa lealtà e con solidale cooperazione, alle obbligazioni statutarie, corrispondendo, in particolare, le quote ed i contributi associativi secondo la periodicità ed i termini stabiliti, e riconoscendo la facoltà dell'Associazione di agire giudizialmente, anche in via monitoria, in caso di inadempimento o morosità.
2. Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ARTICOLO 7

(recesso degli associati)

1. Decorso il primo biennio di associazione (per tale intendendosi il periodo di ventiquattro mesi decorrente dalla presentazione della domanda di associazione), il rapporto associativo si intende rinnovato automaticamente di anno in anno, salvo recesso unilaterale da comunicare con lettera raccomandata a. r. spedita con preavviso di almeno sei mesi rispetto al compimento di ogni anno di associazione.

2. Il Consiglio, accertata la validità e ritualità del recesso, ne prende atto, curando la definizione di tutti i rapporti pendenti.

3. Nonostante la comunicazione di recesso l'Associazione ha diritto di trattenere o esigere le quote ed i contributi associativi fino al termine dell'anno associativo in corso. Il recesso determina la perdita di qualsiasi diritto relativamente al patrimonio dell'Associazione e la decadenza dei rappresentanti dell'impresa associata da qualsiasi carica di rappresentanza.

ARTICOLO 8

(risoluzione del rapporto associativo)

1. Il rapporto associativo viene dichiarato risolto di diritto dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che cessa per qualunque motivo di possedere i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5, comma 1.

2. Il rapporto associativo potrà essere dichiarato risolto di diritto, sempre dal Consiglio Direttivo, anche nei confronti dell'impresa associata, che sia dichiarata fallita o sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. La messa in liquidazione dell'impresa associata, l'amministrazione controllata o l'ammissione alle procedure di concordato preventivo non costituiscono motivo di risoluzione automatica del rapporto associativo, né sono causa ostativa all'instaurarsi dello stesso, fino a quando sussista un'attività produttiva.

3. In caso di risoluzione del rapporto associativo, si applica il comma 3 dell'articolo 7.

ARTICOLO 9

(esclusione dall'Associazione)

1. Gli associati possono essere esclusi dall'Associazione quando:

a) commettano gravi violazioni dello Statuto, del Codice etico e delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;

b) con la loro condotta, rechino grave pregiudizio al prestigio dell'Associazione;

c) siano morosi nel pagamento delle quote e dei contributi associativi per più di un'annualità.

2. Le deliberazioni concernenti l'esclusione sono di competenza del Consiglio Direttivo che, prima di assumere le determinazioni di competenza con maggioranza dei due terzi dei propri componenti, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, dovrà contestare all'impresa associata il motivo dell'esclusione, invitarla ad esporre, ove lo ritenga ed in presenza del Collegio dei Probiviri, le sue ragioni e potrà, eventualmente ed a proprio insindacabile giudizio, indicare le misure idonee che l'impresa potrebbe adottare per evitare l'esclusione.

3. In caso di esclusione dall'Associazione, si applica il comma 3 dell'articolo 7.

ARTICOLO 10

(organi dell'Associazione)

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente dell'Associazione;

d) il Consiglio di Presidenza;

e) il Consigliere Economo e Tesoriere;

f) il Collegio dei Revisori Contabili;

g) il Collegio dei Probiviri;

h) gli organi delle Sezioni Territoriali delle Unioni di Categoria (nel seguito per brevità definite "Unioni di Categoria");

i) la Commissione Permanente di Coordinamento delle Categorie.

2. Gli organi dell'Associazione, per l'esercizio delle relative funzioni, hanno il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute.

3. I componenti degli organi dell'Associazione durano in carica per il periodo previsto ai sensi del presente Statuto, salvo proroga dei loro poteri e delle loro attribuzioni fino alla nomina dei successori.

ARTICOLO 11

(Assemblea degli associati)

1. L'Assemblea, composta da tutti gli associati, è l'organo sovrano dell'Associazione. Le sue deliberazioni, adottate in conformità alla Legge ed allo Statuto, vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote e dei contributi associativi.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto, che potrà essere espresso dal proprio legale rappresentante o dalla

persona delegata a rappresentare l'impresa in seno all'Associazione, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del presente Statuto. Ciascun delegato potrà esprimere un solo voto.

4. In Assemblea non sono ammesse deleghe ad altra impresa.

5. Lo svolgimento delle Assemblee elettive viene disciplinato da apposito Regolamento elettorale approvato dal Consiglio Direttivo.

6. L'Assemblea degli associati:

a) delibera sulle modificazioni dello Statuto Sociale;

b) approva la situazione patrimoniale ed il rendiconto economico consuntivi, nonché il rendiconto economico preventivo dell'Associazione;

c) può modificare le quote ed i contributi associativi stabiliti dal Consiglio Direttivo;

d) ha facoltà di eleggere un Presidente onorario dell'Associazione;

e) elegge i componenti elettivi, effettivi e supplenti, del Consiglio Direttivo;

f) elegge il Presidente ed i componenti, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori Contabili;

g) può delimitare l'autonomia di spesa degli organi dell'Associazione;

h) delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

7. I Presidenti di CONFAPI e di Confapi Piemonte sono invitati all'Assemblea e partecipano senza diritto di voto.

ARTICOLO 12

(convocazione e presidenza dell'Assemblea degli associati)

1. L'Assemblea è convocata, almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione della Situazione patrimoniale e del Rendiconto economico consuntivi nonché del Rendiconto economico preventivo, anche fuori dalla sede dell'Associazione, purché in provincia di Torino, dal Presidente, in esecuzione di apposita deliberazione del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento o di mancata convocazione nei termini da parte del Presidente, la convocazione può essere effettuata dal Collegio dei Revisori Contabili.

2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare la convocazione dell'Assemblea degli associati ogni qualvolta lo ritenga opportuno, nonché l'obbligo di deliberarne la convocazione entro trenta giorni in caso di motivata richiesta in forma scritta presentata da almeno il cinque per cento degli associati.

3. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare la convocazione dell'Assemblea degli associati, stabilendone i meccanismi di votazione solo in presenza, solo in modalità telematica oppure in forma mista. Il voto espresso con modalità telematica o mista può essere deliberato esclusivamente in presenza di strumento certificato e idoneo a verificare l'identità del votante.

4. La convocazione viene effettuata mediante lettera raccomandata o mediante pubblicazione su un quotidiano torinese di larga diffusione, fax, telegramma o posta elettronica almeno otto giorni prima della riunione. In caso di assemblea elettiva la convocazione viene invece effettuata, con identiche modalità, almeno venti giorni prima della riunione; essa deve indicare, oltre al giorno ed all'ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, il luogo e l'ordine del giorno dei lavori, nel quale devono essere anche inseriti gli eventuali argomenti proposti in tempo utile da almeno dieci imprese associate. La seconda convocazione non può essere fissata a meno di ventiquattro ore dalla prima.

5. L'Assemblea, salvo che in caso di motivata e comprovata urgenza, non può essere convocata nel corso del mese di agosto o nel periodo intercorrente fra il 20 dicembre ed il 6 gennaio.

6. L'Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente vicario; in mancanza, l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti.

7. Spetta alla Commissione Elettorale, a norma del Regolamento elettorale, accertare il diritto di intervento all'Assemblea e la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5, comma 4, del presente Statuto.

8. Il Presidente dell'Assemblea nomina, di volta in volta, un Segretario dell'Assemblea, anche estraneo all'Associazione.

9. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 13

(maggioranze assembleari)

1. L'Assemblea degli associati è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un terzo degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

2. L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. Tuttavia, per le deliberazioni concernenti modificazioni dello Statuto dell'Associazione, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati. L'Assemblea delibera sulle proposte di modificazione dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti o rappresentati.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre sempre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti o rappresentati, che rappresentino almeno il 20% degli associati.

5. Gli associati esprimono il loro voto nell'Assemblea per alzata di mano, per appello nominale o per schede segrete. Il voto concernente l'elezione degli organi dell'Associazione e le deliberazioni che riguardano persone fisiche o singoli associati deve essere espresso a scheda segreta; tale obbligo è esteso anche a tutti gli altri organi dell'Associazione. Per quanto attiene all'elezione del Consiglio Direttivo, ogni associato può esprimere preferenze in numero intero non superiore ai due terzi del numero dei soggetti da eleggere.

6. Viene espressamente prevista, inoltre, la possibilità per gli associati di esprimere il voto tramite strumento elettronico, anche a distanza, a seguito di predisposizione, da parte del Consiglio Direttivo, di specifico regolamento che garantisca la sicurezza delle votazioni e la loro segretezza, quando necessaria.

ARTICOLO 14

(Consiglio Direttivo)

1. L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, costituito da membri effettivi, elettivi e di diritto e presieduto dal Presidente. I membri effettivi elettivi sono scelti tra i rappresentanti degli associati così come definiti al comma 4 dell'art. 5.

2. Le qualità di membro elettivo e di membro di diritto sono incompatibili fra loro; pertanto un consigliere di diritto che ricevesse il mandato di consigliere effettivo elettivo, o un consigliere elettivo effettivo, che nel corso del mandato assumesse una carica che ne determinasse anche la posizione di membro di diritto, o, infine, un membro di diritto con qualità di membro supplente, che subentrasse in corso di mandato nella qualità effettiva, dovranno scegliere entro il primo Consiglio Direttivo fra ruolo effettivo (in questo caso l'organo da essi presieduto dovrà, entro trenta giorni dall'insorgenza dell'incompatibilità, provvedere all'elezione di un nuovo Presidente che, con tale qualifica, acquisirà la qualità di membro di diritto in rappresentanza dell'organo stesso) e ruolo di diritto (in questo caso subentrerà immediatamente nel ruolo effettivo il primo dei supplenti).

3. Il numero dei membri effettivi elettivi viene determinato nella misura di un componente ogni cento imprese associate (più un ulteriore componente in caso di residuo maggiore o uguale a settantacinque) alla data di chiusura dell'ultimo esercizio.

4. Vengono nominati dall'Assemblea degli associati anche membri supplenti nella misura di uno ogni trecento associati (più un ulteriore componente in caso di residuo maggiore o uguale a centocinquanta) alla data di chiusura dell'ultimo esercizio. I membri supplenti subentrano, in ordine di votazione conseguita, ai consiglieri elettivi effettivi comunque cessati dalla carica; in caso di parità di voti, spetta ai membri elettivi effettivi scegliere, con votazione segreta, il soggetto subentrante.

5. Sono membri effettivi di diritto del Consiglio Direttivo:

a) con voto deliberativo, il Presidente API uscente dal precedente mandato;

b) con voto deliberativo, i Presidenti delle Unioni di Categoria di cui al successivo articolo 24, comma 5, i quali restano in carica per la durata del loro mandato presidenziale;

c) con voto deliberativo, i Presidenti di APID - Imprenditorialità Donna - e di G.G.I. - Gruppo Giovani Imprenditori, i quali restano in carica per la durata del loro mandato presidenziale;

6. I membri effettivi elettivi del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

7. La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 15

(attribuzioni del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo determina le linee guida della politica dell'Associazione, in conformità ai principi ed alle finalità di cui al precedente art. 4; è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati dal presente Statuto all'Assemblea degli associati o ad altri organi.

2. In particolare, il Consiglio Direttivo:

a) propone all'Assemblea degli associati le modificazioni dello Statuto dell'Associazione;

b) approva regolamenti per disciplinare specifiche attività dell'Associazione e, in particolare, predispone ed approva il regolamento elettorale, anche ai sensi dell'art. 13, comma 6;

c) può determinare specifici criteri per l'ammissione all'Associazione ad integrazione di quanto stabilito dal precedente articolo 5, o regolamentare particolari rapporti tra l'Associazione stessa e gli associati;

d) presenta all'Assemblea degli associati la Situazione patrimoniale ed il Rendiconto economico consuntivi al 31 dicembre di ogni anno (con la precisazione che l'annuale Rendiconto economico e finanziario dovrà essere riferito sia all'attività istituzionale che a quella commerciale eventualmente esercitata, sia direttamente che attraverso società controllate e/o collegate), corredato da una relazione illustrativa dell'attività svolta, da cui devono emergere i dati più salienti della gestione, nonché il Rendiconto economico preventivo per l'anno seguente, anch'esso corredato da una relazione esplicativa;

e) determina le quote ed i contributi associativi che gli associati devono corrispondere all'Associazione, stabilendo una quota base minima, e ne riferisce all'Assemblea; stabilisce, inoltre, i parametri per eventuali

deroghe al pagamento delle quote in casi eccezionali; quote e contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo sono annualmente indicizzabili secondo gli indici ISTAT.

- f) elegge a maggioranza assoluta il Presidente dell'Associazione fra i propri membri elettivi, nella prima riunione da convocare entro e non oltre quindici giorni dal proprio insediamento; ove non si pervenisse all'elezione del Presidente nella prima riunione del Consiglio, potranno essere all'uopo convocati nuovi Consigli entro i successivi sessanta giorni; ove anche in tali successive riunioni non venisse eletto alcun Presidente, l'intero Consiglio decadrà automaticamente e dovrà essere riconvocata con la massima urgenza l'assemblea elettiva;
- g) elegge, fra i propri membri elettivi, a maggioranza semplice, su proposta del Presidente, il Vicepresidente vicario dell'Associazione;
- h) su proposta del Presidente, che ne determina il numero sulla base dell'art. 18, comma 1, elegge al proprio interno, a maggioranza semplice, i Vicepresidenti componenti il Consiglio di Presidenza;
- i) può sfiduciare e sostituire il Presidente ed il Consiglio di Presidenza, con voto della maggioranza assoluta dei propri componenti;
- j) su proposta del Presidente, elegge a maggioranza semplice i componenti, effettivi e supplenti, e nomina il Presidente del Collegio dei Probiviri, determinando il relativo impegno di spesa;
- k) elegge a maggioranza semplice, su proposta del Presidente, il Consigliere Economo e Tesoriere dell'Associazione;
- l) può nominare consiglieri onorari senza diritto di voto, scelti tra associati particolarmente meritevoli;
- m) può nominare Commissioni di lavoro;
- n) delibera la convocazione dell'Assemblea degli associati;
- o) delibera sulle domande di ammissione all'Associazione, sul recesso degli associati, sulla risoluzione del rapporto associativo e sull'esclusione dall'Associazione;
- p) delibera la costituzione delle Unioni di Categoria e delle Sezioni, ratificandone i relativi regolamenti;
- q) laddove ne ricorrano motivate circostanze, dispone il decadimento dei Consigli Direttivi delle Unioni di Categoria, nominando, se del caso, un commissario straordinario;
- r) assume e solleva dall'incarico, su proposta del Consiglio di Presidenza, il Segretario Generale, il Direttore Generale e gli altri dirigenti dell'Associazione, determinandone il trattamento economico;
- s) valuta se attribuire deleghe specifiche senza rappresentanza ai propri componenti o ad altri associati;
- t) adotta/modifica il codice etico contenente i valori fondanti dell'Associazione e il netto rifiuto a prestare la propria attività nei confronti di tutti coloro, aventi rapporti di qualsivoglia natura con Api Torino, che abbiano rapporti di ogni genere e specie con organizzazioni criminali e mafiose;
- u) dispone l'esclusione dall'Associazione laddove riscontri una violazione del codice etico;
- v) delibera, previa autorizzazione delle Giunte di Presidenza di CONFAPI e CONFAPI Piemonte, l'apertura di delegazioni territoriali nei territori delle province limitrofe in cui non siano presenti altre organizzazioni territoriali della CONFAPI.

ARTICOLO 16

(riunioni, convocazioni e maggioranze del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ovunque, anche all'estero, almeno una volta ogni trimestre, su convocazione del Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato quando almeno cinque consiglieri ne facciano domanda scritta motivata.
3. La convocazione del Consiglio è effettuata con avviso indicante il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno dei lavori. L'avviso è inviato per fax, posta elettronica o lettera raccomandata, almeno cinque giorni prima della riunione fissata e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima, anche per telegramma.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti con diritto di voto.
5. Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 5, comma 8, all'art. 9, comma 2, all'art. 15, comma 2, lett. f), g), h), i) e j) ed all'art. 17, comma 3; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
6. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale dal Segretario Generale o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dal Consiglio stesso su proposta del Presidente. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario ed è trascritto su apposito libro bollato.
7. I consiglieri assenti per tre riunioni consecutive decadono dalla carica, salvo espressa e motivata deroga deliberata dal Consiglio Direttivo, senza il voto del diretto interessato.
8. Nel caso in cui risultasse, per tre riunioni successive e consecutive, il mancato raggiungimento del quorum costitutivo per la validità della riunione del Consiglio Direttivo, decadranno l'intero Consiglio ed il Presidente, il quale dovrà convocare entro trenta giorni l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio.
9. Ugualmente, nel caso in cui cessasse dalla carica, per qualunque motivo, la maggioranza dei componenti effettivi, decadranno sia l'intero Consiglio Direttivo che il Presidente, il quale dovrà convocare entro trenta giorni l'Assemblea elettiva.

ARTICOLO 17

(Presidente dell'Associazione)

1. Il Presidente ha la rappresentanza politica e legale dell'Associazione ed è responsabile dei rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi ed a prelievi. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente vicario.
2. Il mandato del Presidente dell'Associazione, anche se subentrato in corso di mandato, coincide con quello del relativo Consiglio Direttivo, ma i suoi poteri e le sue attribuzioni sono prorogate fino alla nomina del successore.
3. Il Presidente che abbia appena cessato il mandato, fa parte di diritto del Consiglio Direttivo immediatamente subentrante, è considerato membro effettivo del medesimo ed ha diritto di elettorato attivo e passivo; egli, tuttavia, può essere immediatamente rieletto Presidente solo con maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo e per una sola volta immediatamente successiva al primo mandato.
4. La carica di Presidente di API Torino è incompatibile con quella di Presidente e/o legale rappresentante di Società controllate e/o collegate all'Associazione; è altresì incompatibile con cariche politiche amministrative e di governo.
5. Il Presidente dell'Associazione:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea degli associati, in esecuzione di apposita delibera del Consiglio Direttivo;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - c) convoca e presiede il Consiglio di Presidenza;
 - d) cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati, del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza;
 - e) adotta le decisioni indifferibili ed urgenti, interpellando, ove possibile, il Consiglio di Presidenza, e sottoponendole comunque quanto prima alla ratifica del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18

(Consiglio di Presidenza)

1. Il Consiglio di Presidenza, presieduto dal Presidente dell'Associazione, è composto dai Vicepresidenti, uno dei quali Vicario, e dal Consigliere Economo e Tesoriere; il numero dei Vicepresidenti deve essere non inferiore a cinque e non superiore a sette.
2. Il Consiglio di Presidenza viene convocato senza particolari formalità dal Presidente, normalmente con cadenza settimanale.
3. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza prendono sempre parte il Segretario Generale ed il Direttore Generale, senza diritto di voto; è inoltre invitato permanentemente alle riunioni il coordinatore della Commissione permanente di Coordinamento delle Categorie; il Presidente dell'Associazione, infine, può invitare altri soggetti, avuto riguardo agli argomenti da esaminare.
4. Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice; nel caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
5. Delle riunioni del Consiglio di Presidenza viene redatto verbale, dal Segretario Generale o da persona nominata dal Consiglio stesso su proposta del Presidente, su apposito libro verbali.
6. In particolare, il Consiglio di Presidenza:
 - a) attua le linee generali di politica associativa determinate dal Consiglio Direttivo;
 - b) identifica gli obiettivi di rappresentanza esterna da sottoporre all'approvazione del Presidente;
 - c) definisce le strategie atte al raggiungimento degli obiettivi di rappresentanza esterna approvati dal Presidente, con particolare riferimento ai rapporti con le altre organizzazioni datoriali, con i sistemi di rappresentanza politica e con le istituzioni del territorio;
 - d) designa e motivatamente revoca, previa ratifica del Consiglio Direttivo, i rappresentanti dell'Associazione negli enti e negli organi in cui tale rappresentanza sia richiesta ed utile;
 - e) delibera in ordine alla delega di attribuzioni, anche con rappresentanza, al Presidente dell'Associazione, ai Vicepresidenti, ad altri componenti del Consiglio Direttivo, al Segretario Generale, al Direttore Generale dell'Associazione, al personale di struttura e, eventualmente, a terzi, determinando, se del caso, i limiti di autonomia di spesa;
 - f) propone al Consiglio Direttivo la nomina e la revoca del Segretario Generale e del Direttore Generale;
 - g) propone al Consiglio Direttivo le assunzioni, il licenziamento e qualsiasi operazione inerente le figure dei dirigenti dell'Associazione;
 - h) delibera in ordine all'assunzione ed al licenziamento del personale proposti dal Direttore Generale, mentre la gestione ordinaria del personale di struttura compete al Direttore Generale;
 - i) propone al Consiglio Direttivo la Situazione patrimoniale ed il Rendiconto economico consuntivi nonché il Rendiconto economico preventivo;
 - j) definisce gli ordini del giorno del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 19

(Consigliere Economo e Tesoriere)

1. Il Consigliere Economo e Tesoriere sovrintende alle attività amministrativo-contabili dell'Associazione e delle Società ed enti controllati e/o collegati, assumendo la responsabilità in ordine alla corretta attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza dell'Associazione, anche con riferimento all'esazione delle quote associative.
2. Il Consigliere Economo e Tesoriere redige gli schemi di Situazione patrimoniale e Rendiconto economico consuntivi nonché il Rendiconto economico preventivo da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo, e collabora con il Collegio dei Revisori Contabili alla redazione delle connesse relazioni.

ARTICOLO 20

(Segretario Generale, Direttore Generale e dirigenti dell'Associazione)

1. Il Segretario Generale dell'Associazione collabora operativamente con il Presidente, al quale direttamente riferisce, e con il Consiglio di Presidenza ed il Consiglio Direttivo per la realizzazione degli scopi associativi di rappresentanza politica.
2. Il Direttore Generale collabora operativamente con il Presidente, al quale direttamente riferisce, e con il Consiglio di Presidenza ed il Consiglio Direttivo per l'efficienza organizzativa e dei servizi dell'Associazione.
3. Le funzioni di Segretario Generale e di Direttore Generale dell'Associazione possono essere conferite ad un'unica persona.
4. Il Segretario Generale, il Direttore Generale ed i dirigenti dell'Associazione non possono essere legali rappresentanti, amministratori, dipendenti, procuratori o titolari di carica in alcuna impresa associata.

ARTICOLO 21

(Collegio dei Revisori Contabili)

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. I revisori Contabili durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. Il Collegio dei Revisori Contabili vigila e controlla la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione e redige le relazioni sulla Situazione patrimoniale e Rendiconto economico consuntivi e sulla proposta di Rendiconto economico preventivo.
4. I Revisori Contabili possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
5. La carica di componente del Collegio dei Revisori Contabili è incompatibile con qualunque altra carica dell'Associazione.

ARTICOLO 22

(Collegio dei Probiviri)

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da due membri effettivi e due supplenti, nominati fra i componenti del Consiglio Direttivo, e da un Presidente, professionista, esterno all'Associazione.
2. I membri supplenti subentrano nel Collegio in caso di impossibilità dei membri effettivi o se alcuno dei membri effettivi si dovesse astenere per conflitto di interessi in relazione alla fattispecie in esame.
3. I Probiviri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
4. Il Collegio dei Probiviri dirime, tramite arbitrato irrituale di equità, eventuali vertenze sottoposte alla sua attenzione, sorte tra gli associati, tra questi e l'Associazione o comunque relative ad atti degli organi associativi, rimettendo il relativo lodo collegiale al Consiglio Direttivo per gli adempimenti conseguenti.

ARTICOLO 23

(Commissioni di lavoro)

1. Il Consiglio Direttivo, quando ritiene opportuno o necessario costituire una Commissione di lavoro, ne determina i compiti e gli obiettivi, la durata e i tempi di presentazione dei risultati, ne elegge il Presidente e, su proposta del Presidente stesso, i componenti, con la precisazione che possono far parte della Commissione anche funzionari della struttura o soggetti esterni. Funge da segretario della Commissione un funzionario della struttura, nominato dal Segretario Generale dell'Associazione, previo parere vincolante del Presidente della Commissione stessa.
2. Il Presidente della Commissione ha l'obbligo di informare periodicamente e tempestivamente il Presidente dell'Associazione sull'andamento dei lavori e di relazionare al Consiglio Direttivo o al Consiglio di Presidenza quando ne sia richiesto.
3. La Commissione di lavoro, al termine del mandato, fa pervenire al Presidente dell'Associazione ed al Consiglio di Presidenza una relazione scritta, che viene sottoposta alla valutazione del Consiglio Direttivo.

4. Nei casi in cui partecipino alla Commissione di lavoro membri esterni con compiti di consulenza retribuita, il corrispondente impegno di spesa viene previamente deliberato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente della Commissione stessa.

5. È demandata al Consiglio Direttivo la facoltà di elaborare ed approvare un regolamento che, integrando le clausole di cui sopra, disciplini più specificamente l'attività delle Commissioni di lavoro.

ARTICOLO 24

(Unioni di Categoria)

1. Possono essere costituite in seno all'Associazione, tra gli associati appartenenti ad un medesimo settore merceologico, Unioni di Categoria.

2. Ogni associato aderisce automaticamente alla Unione di Categoria corrispondente al proprio settore di attività.

3. Ogni associato ha, inoltre, facoltà di aderire, senza diritto di voto, ad altre Unioni di Categoria diverse da quella di cui al precedente comma 2.

4. L'Assemblea degli associati aderenti ad ogni singola Unione di Categoria adatterà un proprio regolamento, che non può essere in contrasto con il presente Statuto, e che entra in vigore dopo la ratifica da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

5. I Presidenti delle Unioni di Categoria hanno diritto, dal momento della nomina e per tutta la durata del loro mandato, di far parte del Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal precedente articolo 14, comma 5.

6. La carica di Presidente delle Unioni di Categoria non è cumulabile con quella di Consigliere elettivo e di Revisore dei Conti.

7. Le Unioni di Categoria tutelano gli interessi specifici delle imprese aderenti, nel quadro degli orientamenti generali fissati dall'Associazione, e in particolare:

a) rappresentano le aziende nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

b) promuovono eventuali strumenti di tutela del settore sul piano economico e commerciale;

c) promuovono, nell'interesse della Categoria, lo scambio di esperienze e di collaborazioni.

ARTICOLO 25

(Commissione permanente di Coordinamento delle Categorie)

1. È istituita in via permanente la Commissione di Coordinamento delle Categorie, di cui fanno parte i Presidenti di Categoria, il Presidente dell'APID e il Presidente del G.G.I. o, in caso di loro assenza o impedimento, un loro delegato.

2. La Commissione elegge nel suo ambito il Coordinatore delle Categorie, che partecipa in qualità di relatore permanente alle riunioni del Consiglio di Presidenza.

3. La Commissione rappresenta gli interessi e le istanze comuni delle Unioni di Categoria, dell'APID e del G.G.I. presso gli organi dell'Associazione con facoltà di presentare al Consiglio Direttivo proposte ed iniziative di politica industriale o servizi utili per le Categorie di imprese associate.

ARTICOLO 26

(incompatibilità)

Le cariche associative di Presidente o componente degli organi direttivi sono incompatibili con:

1. l'iscrizione ad albi professionali qualora l'attività professionale sia esercitata in modo prevalente;

2. cariche politiche e amministrative di qualunque natura purché non irrilevanti rispetto ai fini dell'Associazione;

3. qualsiasi carica provinciale in altre organizzazioni imprenditoriali o di categoria e negli organismi, società ed enti strumentali di queste ultime;

4. qualsiasi carica nazionale in altre organizzazioni imprenditoriali o di categoria e negli organismi, società ed enti strumentali di queste ultime;

Le deroghe alle situazioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 del comma precedente possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Le deroghe alle situazioni di cui al n. 4 del comma precedente possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, previa consultazione con la Giunta di Presidenza Confederale.

La carica di Presidente, componente della Giunta di Presidenza e del Consiglio Direttivo è incompatibile con la carica di componente del Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 27

(patrimonio ed entrate dell'Associazione)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) erogazioni, lasciti e contributi;

b) beni mobili ed immobili;

- c) eventuali avanzi di gestione risultanti dai bilanci;
 - d) partecipazioni.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- a) quote e contributi ordinari degli associati;
 - b) eventuali contributi associativi straordinari;
 - c) eventuali contributi provenienti dalla gestione degli strumenti contrattuali;
 - d) ogni altra entrata di carattere ordinario e straordinario.
3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 28

(scioglimento dell'Associazione)

1. L'Assemblea delibera, in caso di scioglimento dell'Associazione, anche la procedura della liquidazione e la destinazione delle attività patrimoniali.
2. Il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto nei termini e con le modalità stabiliti dall'Assemblea di scioglimento, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

NORME TRANSITORIE DERIVANTI DALL'APPARTENENZA ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA CONFAPI

Art. 29

L'associazione a Confapi non fa venire meno, in nessun caso, le responsabilità previste dall'art. 38 c.c., né può comportare in alcun modo la responsabilità di Confapi nazionale per le obbligazioni assunte dall'Associazione.

Confapi e tutte le associazioni territoriali aderenti al sistema perseguono l'obiettivo della rappresentanza completa delle imprese, al fine di favorire la coesione tra le stesse, il raggiungimento delle finalità istituzionali ed il consolidamento rappresentativo del sistema stesso.

Per rappresentanza completa dell'impresa si intende la contemporanea associazione all'Associazione, l'adesione al sistema Confapi e l'auspicabile applicazione dei CCNL stipulati da Confapi e/o dalle Unioni di Categoria.

Le imprese associate, aderenti al sistema Confapi, hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio di competenza confederale, per tramite dell'associazione territoriale.

Art. 30

In virtù dell'adesione a Confapi, l'Associazione si obbliga:

- a. ad indicare espressamente in tutte le forme di comunicazione la dizione "aderente alla Confapi", affiancandone il logo al proprio;
- b. al versamento delle quote associative confederali ordinarie e straordinarie nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea Confederale;
- c. a riconoscere alla Confederazione, nel rispetto della normativa sulla privacy e sulla riservatezza del trattamento dei dati, con modalità da stabilire d'accordo con l'associazione territoriale, il diritto di esercitare i poteri di vigilanza informativa, previsti dallo Statuto confederale;
- d. ad adempiere, nel rispetto della normativa sulla privacy e sulla riservatezza del trattamento dei dati, con modalità da stabilire d'accordo con la Confederazione, ai doveri informativi previsti dallo Statuto e dal regolamento della Confederazione;
- e. a comunicare alla Confederazione, entro 30 giorni dalla data in cui si sono perfezionati i mutamenti intervenuti nelle cariche associative, nonché le modifiche statutarie mediante la trasmissione dei relativi verbali degli organi deliberanti;
- f. a comunicare alla Confederazione, entro il 31 marzo di ogni anno, il numero ed i dati aggregati delle imprese associate ed il numero dei relativi addetti, nel rispetto della normativa sulla privacy e sulla riservatezza del trattamento dei dati;
- g. a comunicare entro 30 giorni dalla data in cui sono stati nominati, sostituiti, revocati o per qualsiasi motivo decaduti, le generalità dei propri rappresentanti presso gli organi di CCIAA o di qualsiasi altro ente istituzionale, bilaterale e/o di settore, nel rispetto della normativa sulla privacy e sulla riservatezza del trattamento dei dati;
- h. a essere in possesso di un indirizzo di PEC e comunicarlo alla Confederazione;
- i. a riconoscere il diritto di Confapi nazionale di verificare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'adesione alla Confederazione, con modalità da stabilire d'accordo con l'associazione territoriale.

RECESSO, FUORIUSCITA DA CONFAPI E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 31

L'Associazione può recedere da Confapi con la deliberazione favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto in Assemblea, che rappresentino almeno il 20% degli Associati.

Nell'ipotesi di esclusione, ogni obbligo per l'Associazione termina alla data dell'esclusione.

In caso di recesso, esclusione e/o comunque fuoriuscita da Confapi, nessun diritto può essere avanzato dall'Associazione nei confronti del patrimonio confederale.

Il recesso, l'esclusione o la fuoriuscita da Confapi, da qualunque causa determinati, così come le vicende modificative o estintive, di cui all'articolo successivo, che comportino la fuoriuscita dal sistema Confapi, determinano automaticamente e contestualmente alla relativa deliberazione:

- a. la perdita del diritto d'uso ed il divieto di utilizzare in ogni forma di comunicazione il nome ed il logo di Confapi, Confapi Industria;
- b. la perdita dei diritti di rappresentanza del sistema Confapi;
- c. per il titolare e/o legale rappresentante dell'impresa associata, la decadenza da ogni incarico all'interno del sistema confederale o assunto in virtù dell'appartenenza al sistema stesso.

NORME GENERALI E FINALI

Art. 32

Per quanto non disposto nel presente Statuto valgono le disposizioni stabilite dal Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute.

POSTILLA

(dedica)

Il presente Statuto è dedicato alla memoria del Cavalier Luigi Parvopassu, la cui esperienza, ingegno ed opera ne hanno guidato ispirazione ideale e redazione letteraria.